

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3801 del 13/08/2020
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013, L.R. n. 13/2015 - DITTA SALCAVI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TALAMELLO - VIA DELL'INDUSTRIA,1 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CAVI ELETTRICI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TALAMELLO - VIA DELL'INDUSTRIA, 15/B-C E VIA FIUME,9, RICOMPRENDE I SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI: COMUNICAZIONE GESTIONE RIFIUTI EX ART. 216 D.LGS. 152/2006, AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO EX L. N. 447/1995. REVOCA DEL PROV. N. 6079 DEL 15.11.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3922 del 13/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013, L.R. n. 13/2015 - DITTA SALCAVI SPA - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI TALAMELLO - VIA DELL'INDUSTRIA,1 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CAVI ELETTRICI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI TALAMELLO - VIA DELL'INDUSTRIA, 15/B-C E VIA FIUME,9, RICOMPRENDE I SEGUENTI TITOLI ABILITATIVI: COMUNICAZIONE GESTIONE RIFIUTI EX ART. 216 D.LGS. 152/2006, AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N. 152/2006 E COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO EX L. N. 447/1995. REVOCA DEL PROV. N. 6079 DEL 15.11.2017.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i.* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTI

- il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV e V;
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;
- la determinazione del Direttore generale dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;
- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l’adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

RICHIAMATA l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con Provv. n. 6079 del 15.11.2017 (atto conclusivo SUAP del 24/11/2017), alla Ditta SALCAVI SPA (C.F./P.IVA 00905230413) avente sede legale in Comune di TALAMELLO – Via Dell’Industria,1 e sede produttiva in Comune di Talamello – Via Fiume,9, avente scadenza il **23/11/2032** e comprensiva di:

- *iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 (iscrizione al n. 75 del 09.01.2013);*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;*

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione Valmarecchia in data 16.12.2019, assunta al protocollo generale di ARPAE-SAC Rimini con PG/2019/192517 del 16.12.2019 (pratica ARPAE n. 35244/2019), dalla Ditta **SALCAVI SPA** (C.F./P.IVA 00905230413) con sede legale in Comune di Talamello – Via Dell’Industria, 1 e sede produttiva in Comune di Talamello Via Dell’Industria,15/b-c e Via Fiume, 9 intesa ad ottenere la modifica dell’**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** soprarichiamata, ai sensi del DPR n. 59/2013, per il seguente titolo ambientale:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - modifica sostanziale dei punti di emissione E1, E2, E3, E4, E6;*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di ARPAE PG/2020/0016063 del 31/01/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 26/02/2020 PG/2020/30582;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *PRODUZIONE CAVI ELETTRICI*;

CONSIDERATO che con la presente istanza la ditta richiede una modifica dell'AUA n. 6079 del 15/11/2017 a seguito di un progetto di ampliamento presso la nuova unità produttiva sita in Via dell'Industria, 15/b-c nel Comune di Talamello; tale unità produttiva potrà essere considerata come unico stabilimento con la sede produttiva di Via Fiume,9 in quanto si configurano come unico ciclo produttivo, così come definito all'art. 268 c.1 lettera h) del D.Lgs 152/06;

CONSIDERATO che in data 13.01.2020 con nota PG/2020/0004033 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 c.2 della L. 241/90 s.m.i;

VISTO il parere favorevole del Comune di TALAMELLO in qualità di ente competente espresso in data 12/05/2020 Prot.n.1577 acquisito in data 12/05/2020 PG/2020/68940 in materia di inquinamento acustico L.447/95 e di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

VISTA la Relazione Tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale ARPAE Rimini con nota prot. PG/2020/56462 del 17.04.2020, che si è espresso favorevolmente con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO inoltre, al fine di favorire le operazioni di controllo, di revocare il Provvedimento n.6079 del 15.11.2017 e di riportare in un unico Provvedimento, tutte le condizioni e prescrizioni autorizzative;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **ditta SALCAVI SPA** avente sede legale in Comune di TALAMELLO - VIA DELL'INDUSTRIA,1 (C.F./P.IVA 00905230413) per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE CAVI ELETTRICI** nell'impianto sito in Comune di **COMUNE DI TALAMELLO – VIA DELL'INDUSTRIA, 15/B-C e VIA FIUME,9** fatti salvi i diritti di terzi;
2. che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 — proseguimento senza modifiche - di competenza ARPAE;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. di vincolare la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;

l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;

l'**Allegato C** al presente provvedimento, che riporta le note prot. 3613 del 09/10/2017 e prot. 1577 del 12/05/2020 del Comune di Talamello, in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

- 3b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - ii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
- 3c) qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di revocare per i motivi indicati in premessa, il Provvedimento n. 6079 del 15/11/2017 (atto conclusivo SUAP del 24/11/2017);
5. ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente del provvedimento finale del 24/11/2017 ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene **efficace dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. che, per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento vengono svolti dalla Sezione provinciale;
9. che l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. che è fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE- Sezione provinciale, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

11. che il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Talamello, ARPAE Rimini Servizio Autorizzazione e Concessioni e Servizio Territoriale, Azienda USL della Romagna) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
12. che il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di ARPAE alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. che, per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
17. che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

CONDIZIONI:

- La modifica consiste in un nuovo stabilimento limitrofo a quello esistente in cui verrà svolta attività di finitura del cavo completo e della relativa spina. L'operazione che comporta una nuova emissione convogliata è quella relativa allo stampaggio spine (E17).
- La società dichiara, presentando anche le schede di sicurezza, che nelle materie prime utilizzate per la creazione delle spine non sono presenti ftalati.
- La società dichiara un consumo annuo di ca. 52 t di compound granulare.
- Nel nuovo stabilimento sono presenti due caldaie asservite ad impianti termici ad uso civile alimentate a metano di potenzialità pari rispettivamente a 293 kW (E18) e 24,7 kW (E19) oltre ad una caldaia a pellets di potenzialità 239 kW (E20) sempre asservita ad impianto termico civile;
- La società dichiara che nei due stabilimenti si svolgono attività facenti parte di un unico ciclo produttivo con un unico gestore.
- Nello stabilimento esistente la Società produce cavi elettrici con isolamento in pvc o termoplastici oltre ad effettuare recupero degli scarti di cavi di rame e di plastica propri o provenienti da terzi. Le attività che originano emissioni in atmosfera sono: estrusione di materiale plastico (E1), triturazione ed estrusione degli scarti da recuperare (E2).
- Il gestore dichiara di utilizzare le seguenti materie prime: bobine di rame monofilo (ca.242 t/anno), bobine di rame multifilo (ca.1.700 t/anno), materiale plastico granulare per estrusione isolante (ca.1.250 t/anno), materiale plastico granulare per estrusione gomma (ca.3.000 t/anno), gomma (ca.150 t/anno), talco (ca.3.630 t/anno), inchiostro (ca. 23 l/anno), solvente (ca.175 l/anno);
- Nello stabilimento esistente sono presenti 2 impianti termici alimentati a metano ad uso civile (riscaldamento ambienti) di potenzialità rispettivamente 93 kW (E3) e 630 kW (E5).
- Gli impianti di combustione alimentati a metano (E3, E5, E18, E19) a servizio di impianti termici civili in quanto di potenzialità termica complessiva inferiore a 3 MW, non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III Sezione 1 dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.
- L'impianto di combustione alimentato a pellets (biomassa) a servizio di impianto termico civile, in quanto di potenzialità inferiore a 3 MW non è disciplinato dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetto ad autorizzazione; è altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III Sezione 2 dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica, oltre all'obbligo di utilizzo di biomassa conforme ai requisiti dell'Allegato X Sezione 4 del D.Lgs.152/06 parte V.
- La ditta dichiara che nello stabilimento esistente è presente un impianto termico alimentato a metano ad uso industriale (E4) di potenzialità 803 kW. Tale impianto è compreso fra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. dd della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06) pertanto non soggetto ad autorizzazione. E' tenuto altresì al rispetto dei limiti previsti al punto 1.3 della parte III dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs.152/06 come previsto dalla DGR 2236/09 al punto 5) del paragrafo c) allegato 3A;
- Sono presenti 11 silos per lo stoccaggio della materia prima, materiale plastico granulare. Tali silos presentano punti di emissione denominati (da E6 a E16) che si attivano durante il

caricamento pneumatico. Il gestore dichiara che non sono dotati di aspirazione forzata; Tali emissioni non sono soggette ad autorizzazione in quanto adibite esclusivamente alla protezione dell'ambiente di lavoro (art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06);

- Il gestore dichiara che l'attività non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
- Il gestore dichiara, che nelle proprie attività /impianti, non sono presenti emissioni diffuse.

PRESCRIZIONI:

E1 –ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE (materia prima)

- Portata: ca.23.000 Nm³/h.
- Durata: 16 h/g.
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,237 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da filtro a cartucce costituito da n°12 cartucce aventi superficie filtrante totale pari a ca. 56 m² e filtro a cassette aventi n° 18 cassette a rete e 1 in feltrino aventi superficie filtrante totale pari a ca. 20 m².

Inquinanti emessi: Cloruro di vinile, e ftalati (come acido ftalico).

Limiti CRIAER previsti al punto 4.5.13

Inquinanti	Valori limite di emissione
Cloruro di Vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati (come acido ftalico)	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di superamento dei limiti verranno prescritti impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R..

E2 – ESTRUSIONE, TRITURAZIONE, VAGLIATURA MATERIE PLASTICHE (scarti)

- Portata: ca.12.000 Nm³/h.
- Durata: 16 h/g.
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 0,237 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da filtro a maniche costituito da n.208 maniche aventi superficie filtrante totale pari a ca. 196 m²

Inquinanti emessi: Cloruro di vinile, e ftalati (come acido ftalico)

Limiti CRIAER al punto 4.5.2. e 4.5.13

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	10 mg/Nm ³
Cloruro di Vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati (come acido ftalico)	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura

dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In caso di superamento dei limiti verranno prescritti impianti di abbattimento conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R..

E17 – ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE (Produzione spine)

- Portata: ca 24.000 Nm³/h.
- Durata: 16 h/g.
- Altezza: 10 m.
- Sezione: 1,32 m².
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: costituito da filtro a cartucce costituito da n°12 cartucce aventi superficie filtrante totale pari a ca. 56 m² e filtro a cassette aventi n° 18 cassette a rete e 1 in feltrino aventi superficie filtrante totale pari a ca. 20 m²

Inquinanti emessi: Cloruro di vinile.

Limiti CRIAER al punto 4.5.13

Inquinanti	Valori limite di emissione
Cloruro di Vinile	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti. Non viene prescritto il limite per gli Ftalati in quanto non presenti nelle materie prime.

In caso di superamento dei limiti verranno prescritti impianti di abbattimento conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n° 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R..

Condizione di normalizzazione dei risultati

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente. Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 101,3 kPascal
- Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O₂ = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC) sentita l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE Sez. Provinciale di Rimini).

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790
Polveri (PTS) (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1 UNI EN 13284-2 (Sistemi di misurazione automatici);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878 ISO 10849 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR)

Determinazione Biossido di Zolfo come SO ₂	UNI EN 14791 UNI CEN/TS 1702; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Determinazione della concentrazione di ftalati	Se in fase di vapore: OSHA 104 (campionamento su fiala Tenax e analisi GC); Se in forma di particolato o nebbie: UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (campionamento su membrana filtrante e analisi GC)
Cloruro di vinile (cloroetene)	NIOSH 1007; OSHA 75; US EPA 106

Altre prescrizioni:

a) Messa in esercizio: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio del nuovo impianto (**E17**) alla scrivente Agenzia ed al Comune.

b) La messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti dell'emissione E17, Il rilevamento/misurazioni delle emissioni deve essere effettuato in uno dei primi 10 (dieci) giorni di marcia dell'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, alla Autorità Competente (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aoorn@cert.arpa.emr.it). Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

c) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

d) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento via PEC (aoorn@cert.ARPAEE.emr.it).

e) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.

f) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono

stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Anche nel caso di misure discontinue la concentrazione deve essere calcolata su almeno 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

h) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati di ogni inquinante, durante gli autocontrolli annuali, il gestore eseguirà un solo campionamento per ogni inquinante. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti g), h), i),j).

l) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a

recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

m) I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

n) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

o) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito

sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

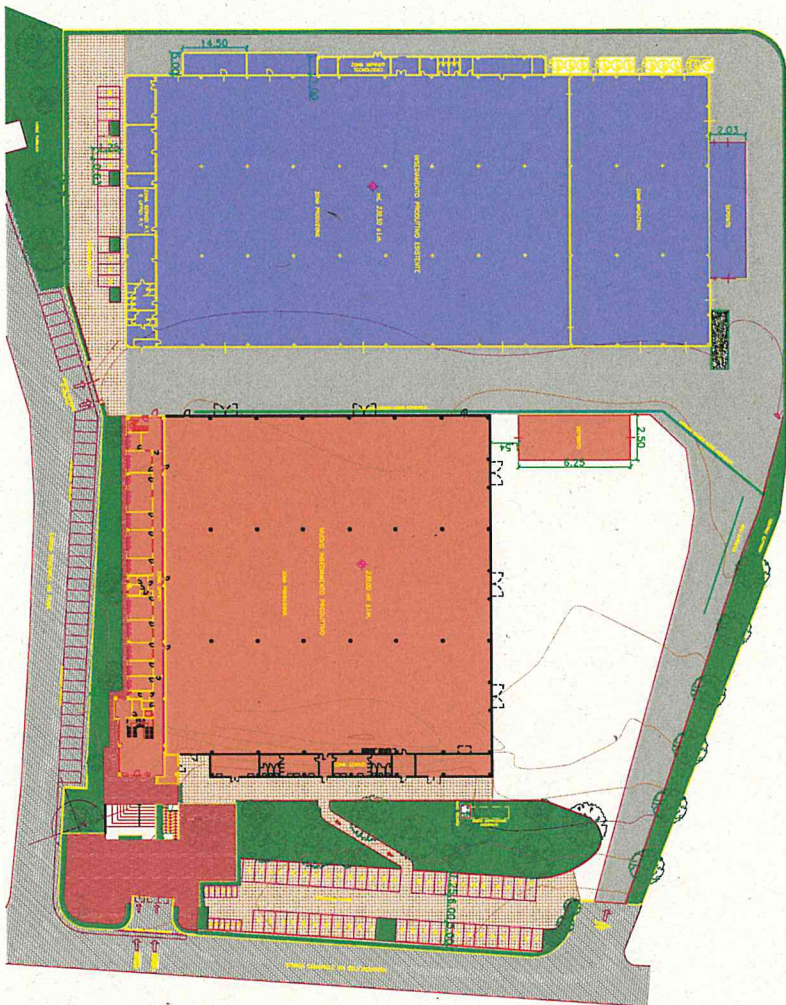
Quota >5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

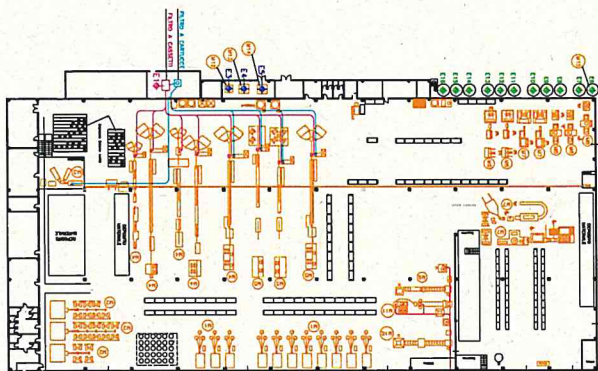
- Parapetto normale su tutti i lati
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

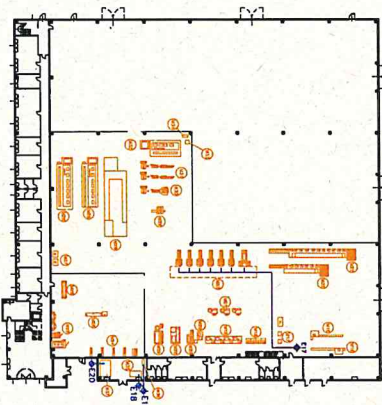
p) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.



VA Fiume, 9 TALAMELLO (RN)



VA DELL'INDUSTRIA, 15/B-C TALAMELLO (RN)



EMISSIONI IN ATMOSFERA
art.259 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i

SALCOMI S.p.A.
Sede Legale
Via dell'Industria n°1 TalameLlo (RN)
Unità produttive
Via Fiume n°9 TalameLlo (RN)
Via dell'Industria, 15/B-C TalameLlo (RN)

ELABORATO: Planimetria impianti scale 1:400

1.1 - **LEGENDA** - **PRODOTTORE** IN **SEMPRE** **STRUTTURA** - **PRODOTTORE** **NUOVO** - **PRODOTTORE** **NUOVO**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**

LEGENDA - **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** - **PRODOTTORE** **NUOVO** - **PRODOTTORE** **NUOVO**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**
E/C - **ESISTENTE** **PRODOTTORE** **IN** **SEMPRE** **STRUTTURA** **NUOVO** **PRODOTTORE**

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:**Condizioni:**

La ditta produce cavi elettrici e di alimentazione con isolamento in PVC o termoplastici. Come attività accessoria la ditta effettua il recupero dei rifiuti non pericolosi costituiti da materiale plastico e da cavi di rame ricoperti, propri o provenienti da terzi.

Gli scarti di cavo di rame sono sottoposti alla messa in riserva (R13) con lavorazione meccanica tramite triturazione e vagliatura per separare il rivestimento isolante dal metallo conduttore.

L'impianto è predisposto per la gestione di 150 tonnellate/anno con produzione di:

- rame identificato come rifiuto con codice di cui all'EER 191203 da inviare a successivo recupero presso ditte autorizzate;
- plastica sottoposta ad operazioni di recupero R3, tramite estrusione a caldo, al cui termine viene a cessare la qualifica di rifiuto;

Gli scarti di plastica (rifiuti propri e di terzi) sono sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) con lavorazione meccanica tramite triturazione e successiva estrusione a caldo, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto.

L'impianto è predisposto per la gestione di 250 tonnellate/anno.

Prescrizioni:

1. la ditta SALCAVI SPA, con sede dell'impianto in Comune di TALAMELLO - VIA FIUME, 9, è iscritta, per quanto di competenza dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, al

numero 75 del 09.01.2013

nel Registro delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
5.8	160118 160122 160216 170401 170411	60	150	R13 – R3
6.2	070213 120105 160119 160216 160306 170203	8	250	R13 – R3

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

1. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - b. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice di cui all'EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice di cui all'EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - d. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - e. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
2. si rammenta inoltre che:
 - a. il diritto di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
 - b. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
 - c. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - d. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006.



COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: tecnico@comune.talamello.rn.it

Prot. n. 3613

Protocollo in ingresso n. 2419/2017 - 2773/2017 - 3065/2017

li, 09 ottobre 2017

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA

Sportello Unico Attività Produttive

esclusivamente via PEC

suap.valmarecchia@legalmail.it

SEDE

e, p.c. Spett.le

ARPAE SAC

ARPAE Servizio territoriale di Rimini

esclusivamente via PEC

aoorn@cert.arpa.emr.it

SEDE

OGGETTO : D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Ditta : "SALCAVI S.P.A."

Impianto : Comune di Talamello, Via Fiume n. 9 .

IMPATTO ACUSTICO - PARERE DI COMPETENZA COMUNALE

In riferimento alla domanda della ditta "SALCAVI SPA" avente sede legale in Comune di Talamello, Via dell'Industria n. 1, pervenuta a codesto SUAP con protocollo n. 10035/2017 del 06/07/2017, successivamente trasmessa a questo Comune al prot. n. 2419/2017 e definitivamente integrata con documentazione acquisita al protocollo n. 3065 del 31/08/2017, si significa quanto segue .

Con provvedimento del sottoscritto prot. 3069 del 31/08/2017 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 03/2017, quale endoprocedimento urbanistico (che confluirà sul provvedimento conclusivo di codesto SUAP) per la costruzione di un insediamento produttivo con annessi uffici e servizi previo smantellamento del fabbricato esistente con recupero dei materiali provenienti dallo smontaggio, indicato in oggetto .

Esaminata La documentazione fatta pervenire (scheda "C" EMISSIONI IN ATMOSFERA) e quella allegata alla richiesta del permesso di costruire (PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO - CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO) e vista la specifica normativa di settore ;

Preso atto che sull'impianto di emissione in atmosfera esistente, messo in esercizio sin dal giorno 05/09/2005, questo Ufficio, con nota prot. 2492 del 27/07/2004, ha espresso il proprio parere favorevole riguardo la conformità alla destinazione urbanistica di zona .

Vista la normativa vigente in materia:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ;



COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: tecnico@comune.talamello.rn.it

- la Delibera di G.R. 14 aprile 2004, n.673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".

Visto il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2007.

Nel merito, per quanto di competenza:

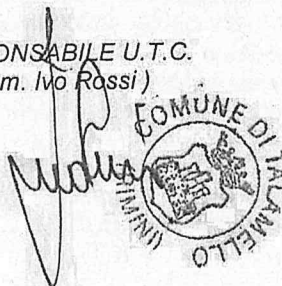
- Considerato che l'impianto sopra individuato è conforme alla destinazione urbanistica dell'area, esprime nuovamente parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 156/2006 (modifiche sostanziali) di competenza di ARPAE;
- in considerazione di quanto dichiarato nella scheda "E" di cui alla domanda unica e vista la documentazione in atti, si esprime parere favorevole circa la compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Talamello.

Nonostante il calcolo teorico effettuato dal progettista non evidenzii il superamento di alcun limite, resta fermo l'obbligo da parte del gestore dell'attività di mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione del rumore; qualora in fase di esercizio saranno mutati i presupposti rispetto a quanto dichiarato in sede di AUA e degli impegni in merito assunti, dovranno essere acquisiti nuovi pareri ed autorizzazioni secondo la normativa vigente.

La presente viene trasmessa per conoscenza ad ARPAE – Servizio territoriale di Rimini a cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE U.T.C.
(Geom. Ivo Rossi)





COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: tecnico@comune.talamello.rn.it

Prot. n. 1577

Protocollo in ingresso n. 4617/2019 - 154/2020

li, 12 Maggio 2020

Spett.le UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA
Sportello Unico Attività Produttive
esclusivamente via PEC
suap.valmarecchia@legalmail.it

SEDE

Spett.le ARPAE SAC
ARPAE Servizio territoriale di Rimini
esclusivamente via PEC
aoorn@cert.arpa.emr.it

SEDE

OGGETTO : D.P.R. n. 59/2013 - MODIFICA Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) N. 6079 del 15/11/2017 .

Ditta : "SALCAVI S.P.A."

Impianto : Comune di Talamello, Via Fiume n. 9 .

IMPATTO ACUSTICO - PARERE DI COMPETENZA COMUNALE

In riferimento alla domanda della ditta "SALCAVI SPA" avente sede legale in Comune di Talamello, Via dell'Industria n. 1, pervenuta a codesto SUAP con protocollo n. 17921/2019 del 16/12/2019, successivamente trasmessa a questo Comune al prot. n. 4617/2019, intesa ad ottenere la modifica dell'AUA adottata con provvedimento ARPAE n. 6079 del 15/11/2017, si significa quanto segue .

Con provvedimento del sottoscritto prot. 3069 del 31/08/2017 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 03/2017 quale endoprocedimento urbanistico (che ha confluito sul provvedimento conclusivo n. 43/2017 di codesto SUAP) per la costruzione di un insediamento produttivo con annessi uffici e servizi .

Prima della fine dei lavori è stata presentata SCIA per varianti in corso d'opera con prot. 2995 del 07/08/2019 .

Esaminata La documentazione fatta pervenire (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico) a firma del tecnico asseverante Corrado Pizzoni nonché quella allegata alla richiesta del permesso di costruire (PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO - CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO) e vista la specifica normativa di settore .

Preso atto che sull'impianto in argomento questo Ufficio, con nota prot. 3613 del 09/10/2017, ha espresso il proprio parere favorevole riguardo la conformità alla destinazione urbanistica di zona ed alla compatibilità con il vigente piano di classificazione acustica di Talamello .

Vista la normativa vigente in materia:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata





COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: tecnico@comune.talamello.rn.it

ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;

- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ;
- la Delibera di G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico'”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122” .

Visto il Piano di classificazione acustica del territorio comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2007 .

- Nel merito, per quanto di competenza :
- Considerato che l'impianto sopra individuato è conforme alla destinazione urbanistica dell'area, esprime nuovamente parere favorevole alla modifica dell'AUA adottata con provvedimento ARPAE n. 6079 del 15/11/2017 ;
 - in considerazione di quanto asseverato dal tecnico consulente Per. Ind. Corrado Pizzoni, si esprime parere favorevole circa la compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Talamello .

Nonostante il calcolo teorico effettuato dal progettista non evidenzii il superamento di alcun limite, resta fermo l'obbligo da parte del gestore dell'attività di mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione del rumore; qualora in fase di esercizio saranno mutati i presupposti rispetto a quanto dichiarato in sede di AUA e degli impegni in merito assunti, dovranno essere acquisiti nuovi pareri ed autorizzazioni secondo la normativa vigente .

La presente viene trasmessa anche ad ARPAE – Servizio territoriale di Rimini a cui compete il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale .

Distinti saluti

IL RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Ivo Rossi*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.